



COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valore Militare

DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 408 del 21/05/2020

OGGETTO

concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative. Legge 30/12/2018, n. 145, art. 1, commi n. 682, n. 683, n. 684. Determinazione in esecuzione delle disposizioni legislative per l'estensione della scadenza al 31/12/2033

Dirigente : Luca Favali
Servizio/Ufficio : Uff. Ambiente
Proposta Numero : 15 / 2020/47
Redatta da : Favali Luca

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con il Decreto Legislativo n. 112/1998 sono state conferite alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;
- la Legge Regione Toscana n. 88/1998 ha attribuito ai Comuni le funzioni concernenti “le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare e territoriale”;
- l’art. 1, comma 18, del Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito con Legge 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall’art. 34 duodecies, comma 1, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabiliva che, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all’articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del Codice della Navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020;
- con nota AOO-GRT, prot. 134953/M.60.60, avente ad oggetto “Proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative. Indicazioni operative per la uniforme applicazione dell’art.34 duodecies del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221”, la Regione Toscana precisava che la proroga in esame poteva essere formalizzata con l’adozione di un atto di natura ricognitivo/dichiarativa, previo espletamento dell’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi legittimanti il rapporto concessorio e l’assenza di procedimenti di revoca e/o decadenza (art.42 e art.47 del Codice di Navigazione);
- con Determina Dirigenziale n. 985 del 30/11/2015, il Comune di Piombino prendeva atto che si intendevano prorogate ex lege fino alla data del 31/12/2020 tutte le concessioni demaniali marittime insistenti sul territorio del Comune di Piombino;
- l’art. 1, comma 547, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ha apportato ulteriori modifiche alla legge 17 dicembre 2012, n. 221, estendendo l’ambito di applicazione anche alle concessioni relative ai beni lacuali e fluviali dello stesso tipo, a quelle sportive, agli approdi ed ai punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto;

PRESO ATTO che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”:

- all’art. 1, comma n. 682, prevede che “Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale”;
- all’art. 1, comma n. 683, prevede che “Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e

tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale”;

- all'art. 1, comma n. 684, prevede che “Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”;

ATTESO che la direttiva UE 2006/123/CE (Bolkestein) prevede che “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzia di imparzialità e trasparenza [...]”; tuttavia il legislatore con il già citato art. 1, comma 18, del D.L. 30/12/2009, n. 194, convertito con Legge 26/02/2010, n. 25 e ss.mm.ii., ha disposto una prima proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31/12/2015 e con l'articolo 34 duodecies del D.L. 18/10/2012, n. 179, ha disposto una successiva proroga fino al 31/12/2020;

ATTESO che con la richiamata Legge 145/2018, art. 1, commi n. 682, n. 683 e n. 684, è stato disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative alla data del 31/12/2033. La suddetta disposizione pare assumere la connotazione di un atto formalmente legislativo e sostanzialmente provvedimentale, atteso che i beneficiari sono individuati in tutti coloro che sono titolari delle suddette concessioni e che l'Ente gestore può solo svolgere un'attività di completamento esecutivo tesa a verificare l'esistenza di condizioni oggettive e soggettive per il mantenimento della concessione. A tale proposito, occorre rilevare che il demanio marittimo e le sue pertinenze appartengono allo Stato, mentre i Comuni esercitano solo un'attività di gestione. Con legge dello Stato, che è proprietario del demanio marittimo, dunque, è stato esteso il termine di validità delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative aventi ad oggetto i beni del predetto demanio marittimo;

CONSIDERATO che nel comune di Piombino vi è la possibilità di rilascio di nuove concessioni demaniali ordinarie per oltre 300 metri lineari di fronte mare, permettendo ad altre imprese di investire nel settore turistico balneare ed assicurando la possibilità di accesso al mercato da parte di nuovi investitori;

VISTO che la Regione Toscana, con delibera n. 711/2019, ha approvato gli adempimenti procedurali inerenti le concessioni demaniali marittime conseguenti all'applicazione della Legge n. 145/2018;

PRESO ATTO CHE con la suddetta delibera n. 711/2019, la Regione Toscana ha tra l'altro stabilito:

- che la rideterminazione della durata discende direttamente dalla legge, per cui le

indicazioni fornite alle Amministrazioni competenti sono esclusivamente funzionali all'individuazione della procedura per la formalizzazione di un diritto acquisito dal concessionario direttamente in base alla Legge;

- che la rideterminazione della durata delle concessioni demaniali marittime debba essere formalizzata scegliendo tra la semplice annotazione della nuova durata del titolo concessorio o un atto ricognitivo costituente atto aggiuntivo al titolo concessorio, prevedendo in ogni caso il versamento dell'importo dovuto all'Erario per l'imposta di registro;

- che, comunque, il concessionario manifesterà la volontà di formalizzare la rideterminazione di durata, pagando l'imposta di registro;

- la necessità che le procedure per la formalizzazione della rideterminazione della durata siano attivate e concluse in tempi ragionevoli;

TENUTO CONTO che dalla lettura dell'art. 1, commi n. 682, n. 683 e n. 684 della Legge n. 145/2018 e della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 711/2019 si desume che l'estensione temporale del periodo concessorio si applichi ex lege e possa, quindi, intervenire in modo automatico e che, dunque, la rideterminazione della durata discende direttamente dall'applicazione della Legge dello Stato, per cui le indicazioni fornite nel presente atto non possiedono alcun carattere sostanziale né costitutivo, bensì sono solo attuative per quanto di propria competenza e sono volte a chiarire il procedimento amministrativo da seguire per la formalizzazione della nuova scadenza di concessione come imposta dal Legislatore;

ATTESO che

- occorre dare esecuzione alla normativa che ha direttamente modificato il contenuto delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreativa, estendendone la validità al 31/12/2033, garantendo continuità alle imprese operanti nel settore turistico ricreativo, sostenendone la stabilità imprenditoriale e la possibilità di effettuare investimenti a beneficio delle strutture ad esse in concessione che necessitano di continui interventi manutentivi, in quanto esposte agli agenti meteo-marini;

- la suddetta stabilità imprenditoriale e la possibilità di effettuare investimenti costituisce una garanzia per migliorare le condizioni strutturali e funzionali di beni di proprietà dello Stato;

CONSIDERATE le gravissime e probabilmente durature ricadute economiche derivanti dalla pandemia COVID-19 sulle imprese del settore turistico ricreativo e, conseguentemente, ritenendo necessario sostenere la ripresa non solo delle singole imprese, ma dell'intero settore dell'imprenditoria del turismo e dei lavoratori da essa impiegati, evitando l'apertura di una fase di ulteriore incertezza pur in presenza di una legge dello Stato vigente;

CONSIDERATO che il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'articolo 187 ter, recita che "In riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall'emergenza da COVID-19 nonché dell'esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto [...]";

RITENUTO di prendere atto del dettato normativo della Legge n. 145/2018, art. 1, commi

n. 682, n. 683, n. 684, attivando il procedimento per la formalizzazione dell'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreativa aventi i requisiti al 31/12/2033, fatto salvo il potere di revoca/decadenza ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice di Navigazione, nonché per motivazioni di interesse pubblico o per intervenute disposizioni legislative o regolamentari o pianificatorie adottate dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto di seguito indicato:

a) al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, si procederà alla:

- pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Piombino - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, per la durata di 30 giorni, della presente determina dirigenziale;
- notifica della presente determina dirigenziale ai concessionari che hanno presentato istanza di estensione della durata della concessione demaniale;
- notifica della presente determina dirigenziale ai concessionari che presenteranno, a seguito della pubblicazione della presente determina, un'istanza di estensione della durata della concessione demaniale;

b) ricevimento dell'istanza da parte dei concessionari per la rideterminazione della durata della concessione demaniale. I concessionari nell'istanza dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, di volersi avvalere dell'estensione della durata della concessione mediante sottoscrizione di una licenza suppletiva alle rispettive concessioni demaniali in cui sia rideterminata la durata, la garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del titolo concessorio e con espressa avvertenza della possibilità di revoca/decadenza della concessione senza indennizzo qualora ciò sia imposto da sopraggiunte norme imperative ed inderogabili. Inoltre, i concessionari dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, gli estremi del titolo originario e di tutte le successive vicende relative al medesimo (rinnovi, atti suppletivi, proroghe, estensioni, affidamenti della gestione, etc.);

c) verifica:

- dell'assenza di cause di decadenza della concessione in atto;
- della regolarità dei versamenti dei canoni di concessione demaniale nonché con il pagamento delle relative tasse regionali;
- della persistenza dei requisiti soggettivi del concessionario;
- che non vi siano opere ulteriori rispetto a quanto descritto nello "stato di fatto" e che lo stesso "stato di fatto" risponda esattamente a quanto autorizzato nella concessione demaniale di cui si chiede la proroga ed a quanto risulta nel modello D1 (o D3 in caso di modifiche) depositato in atti e caricato nel sistema. A tal proposito il concessionario produrrà la necessaria documentazione tecnica unitamente ad una planimetria aggiornata dello "stato di fatto" con accurata specifica di ogni utilizzo delle diverse zone demaniali e indicazione delle relative superfici. La documentazione dovrà essere redatta ed asseverata da parte di un tecnico abilitato;
- del possesso di una polizza assicurativa RCT per danni cagionati nell'esercizio della gestione a persone o a cose;
- dell'adeguamento della garanzia alla nuova durata del titolo concessorio;

d) sottoscrizione della licenza suppletiva;

e) inserimento sul Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D. Portale del Mare) dell'atto sottoscritto ed invio della comunicazione alla Regione Toscana;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di attuazione;
- l'art 85 dello Statuto del Comune di Piombino sulle funzioni della dirigenza;
- il Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo;
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 27/03/2020 con la quale è stato approvato il

bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione con annesso il Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità, approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 22.01.2020;

- il decreto sindacale n. 27 del 04.11.2019 che attribuisce al sottoscritto la responsabilità del Servizio;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento, da parte del Dirigente, non sussiste conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

1. di prendere atto, sulla base del disposto dei commi 682, 683 e 684 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, che la durata delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative è estesa fino al 31/12/2033;

2. di attivare il procedimento per la formalizzazione dell'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative aventi i requisiti al 31/12/2033, fatto salvo il potere di revoca/decadenza ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice di Navigazione, nonché per motivazioni di interesse pubblico o per intervenute disposizioni legislative o regolamentari o pianificatorie adottate dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto di seguito indicato:

a) al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, si procederà alla:

- pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Piombino - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, per la durata di 30 giorni, della presente determina dirigenziale;

- notifica della presente determina dirigenziale ai concessionari che hanno presentato istanza di estensione della durata della concessione demaniale;

- notifica della presente determina dirigenziale ai concessionari che presenteranno, a seguito della pubblicazione della presente determina, un'istanza di estensione della durata della concessione demaniale;

b) ricevimento dell'istanza da parte dei concessionari per la rideterminazione della durata della concessione demaniale. I concessionari nell'istanza dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, di volersi avvalere dell'estensione della durata della concessione mediante sottoscrizione di una licenza suppletiva alle rispettive concessioni demaniali in cui sia rideterminata la durata, la garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del titolo concessorio e con espressa avvertenza della possibilità di revoca/decadenza della concessione senza indennizzo qualora ciò sia imposto da sopraggiunte norme imperative ed inderogabili. Inoltre, i concessionari dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, gli estremi del titolo originario e di tutte le successive vicende relative al medesimo (rinnovi, atti suppletivi, proroghe, estensioni, affidamenti della gestione, etc.);

c) verifica:

- dell'assenza di cause di decadenza della concessione in atto;

- della regolarità dei versamenti dei canoni di concessione demaniale nonché con il pagamento delle relative tasse regionali;

- della persistenza dei requisiti soggettivi del concessionario;

- che non vi siano opere ulteriori rispetto a quanto descritto nello "stato di fatto" e che lo stesso "stato di fatto" risponda esattamente a quanto autorizzato nella concessione demaniale di cui si chiede la proroga ed a quanto risulta nel modello D1 (o D3 in caso di modifiche) depositato in atti e caricato sul Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.

Portale del Mare). A tal proposito il concessionario produrrà la necessaria documentazione tecnica unitamente ad una planimetria aggiornata dello “stato di fatto” con accurata specifica di ogni utilizzo delle diverse zone demaniali e indicazione delle relative superfici. La documentazione dovrà essere redatta ed asseverata da parte di un tecnico abilitato;

- del possesso di una polizza assicurativa RCT per danni cagionati nell'esercizio della gestione a persone o a cose;
- dell'adeguamento della garanzia alla nuova durata del titolo concessorio;

d) sottoscrizione della licenza suppletiva;

e) inserimento sul Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D. Portale del Mare) dell'atto sottoscritto ed invio della comunicazione alla Regione Toscana;

3. di approvare lo schema tipo di atto di licenza suppletiva in attuazione dei commi n. 682, n. 683 e n. 684 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145, depositato agli atti d'ufficio;

4. di dare atto che l'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative di cui al punto 1) è sospensivamente condizionata all'esito delle verifiche di cui al punto 2, c) del presente atto;

5. di dare atto che tutte le spese sono a completo carico del concessionario, comprese quelle per i diritti di istruttoria e per la stipula e registrazione dell'atto suppletivo alle rispettive concessioni demaniali;

6. di dare atto che il provvedimento di estensione della durata ex lege delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033 viene rilasciato fatto salvo il potere di revoca/decadenza ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice di Navigazione, nonché per motivazioni di interesse pubblico o per intervenute disposizioni legislative o regolamentari o pianificatorie adottate dall'Amministrazione Comunale;

7. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione per 30 gg all'albo pretorio all'albo on-line e sul sito internet del Comune - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e gare;

8. di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato.

Il Dirigente
Luca Favali

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.